



BANDO DI CONCORSO INTERNO PER TITOLI E SUPERAMENTO DI CORSO DI FORMAZIONE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI CAPO SQUADRA DEL CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (N. 22 POSTI).

**Art.1
Oggetto**

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 11 del Nuovo ordinamento professionale del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicotteri, sottoscritto il 25 maggio 2022 e recepito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1093 di data 24 giugno 2022, con deliberazione della Giunta provinciale n.169 di data 13 febbraio 2026 sono individuate le modalità di svolgimento ed è indetto il concorso interno per titoli e superamento di corso di formazione per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo permanente dei vigili del fuoco della provincia autonoma di Trento (n.22 posti).

**Art.2
Ammissione alla procedura concorsuale e modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura**

1. Alla procedura concorsuale per titoli e superamento del corso di formazione per l'inquadramento nella qualifica di capo squadra, è ammesso il personale del ruolo dei vigili del fuoco che alla data del **31 dicembre 2025** rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;
2. Non è ammesso alla procedura concorsuale il personale che ha riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa nel triennio che precede la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Non è altresì ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti dovranno compilare apposita domanda che dovrà essere redatta su carta semplice, seguendo il fac-simile allegato al bando di concorso e pubblicato all'Albo, nonché sul sito Internet della Provincia autonoma di Trento <https://www.provincia.tn.it/Amministrazione/Lavora-con-noi>.
La domanda, firmata e scansionata, con allegata scansione del documento di identità (fronte e retro) in corso di validità, dovrà essere inviata mediante posta elettronica o Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo serv.personale@pec.provincia.tn.it **dalle ore 12.00 del giorno 25 febbraio 2026 alle ore 12.00 del giorno 17 marzo 2026** (farà fede esclusivamente la data di spedizione risultante dal sistema di Posta Elettronica Certificata; sarà comunque onere del candidato verificare la ricevuta di avvenuta spedizione all'indirizzo PEC sopra specificato).

La domanda ed eventuali allegati dovranno essere solamente in formato PDF o JPEG e non dovranno essere zippati.

La domanda dovrà essere firmata dal concorrente, a pena di esclusione. E' ammessa la firma digitale.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti e delle sanzioni penali previste rispettivamente dagli artt. 75 e 76 del citato decreto, per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:

- le complete generalità (nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale);
- l'esatto indirizzo della residenza (comprensivo del codice di avviamento postale), l'eventuale diverso recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative al concorso, i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica;
- di possedere alla data del **31 dicembre 2025** la **qualifica di vigile del fuoco coordinatore**;
- di non aver riportato, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della multa;
- di non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- corsi di formazione e aggiornamento professionale autorizzati dall'amministrazione, relativi al ruolo di vigile del fuoco e ai settori specialistici e frequentati con profitto, indicando il tipo di corso, la durata, il periodo di svolgimento e la sede presso cui è stato svolto, nonché la data di superamento dell'esame finale;
- titoli di studio con l'indicazione del tipo di titolo, della data del conseguimento e dell'Ente che lo ha rilasciato.

Alla verifica dell'anzianità di servizio presso la Provincia autonoma di Trento l'amministrazione procede d'ufficio.

Nella domanda di partecipazione dovrà essere dichiarato il periodo di lavoro eventualmente svolto presso il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e la relativa qualifica.

La completezza delle informazioni richieste è indispensabile per le verifiche a carico dell'amministrazione.

Tutti i requisiti e i titoli devono essere posseduti alla data del 31/12/2025.

L'amministrazione provinciale si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti e può disporre in ogni momento, con determinazione motivata della Dirigente del Servizio per il Personale, l'esclusione dal concorso dei concorrenti in difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione verrà comunicata all'interessato.

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, il candidato si assume la responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite nella domanda e negli eventuali documenti allegati, nonché della conformità all'originale delle copie degli eventuali documenti prodotti.

L'amministrazione procederà a verifiche a campione e qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; tale

dichiarazione inoltre, quale “dichiarazione mendace”, sarà punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

In ogni caso qualora, pur in presenza di una corretta compilazione della domanda, nel corso della procedura l'amministrazione necessitasse di informazioni integrative o a chiarimento rispetto ai dati dichiarati dal partecipante nel modello di domanda, il candidato verrà invitato, **tramite comunicazione inviata prioritariamente all'indirizzo PEC, o in mancanza di questo, all'indirizzo e-mail dichiarato**, a fornire tali indicazioni entro un termine perentorio indicato, trascorso il quale, in mancanza di riscontro, il dato dichiarato **non verrà tenuto in considerazione**.

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati forniti dai candidati tramite l'istanza formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza, per provvedere agli adempimenti connessi all'attività concorsuale.

Si fa presente che ai candidati iscritti sarà fornito tramite email un codice unico partecipante (alfanumerico) strettamente personale, che verrà utilizzato al posto del nome e del cognome nelle comunicazioni previste dal bando (ad esempio esiti valutazione dei titoli, convocazioni e risultati delle prove) che saranno pubblicate sul portale dell'Amministrazione:www.provincia.tn.it/Amministrazione/Lavora-con-noi.

Per eventuali informazioni rivolgersi telefonicamente o tramite email all'Ufficio Concorsi e Assunzioni – stanza 2.07 - della Provincia autonoma di Trento, Via don Giuseppe Grazioli, 1 - Trento (tel. 0461/496330 oppure 0461/499710, mail: ufficio.concorsi@provincia.tn.it).

Art. 3 Titoli valutabili

1. I titoli valutati al fine della definizione della graduatoria per la partecipazione alla procedura concorsuale per l'inquadramento nella qualifica di capo squadra, sono i seguenti:

Anzianità di servizio	➤ E' valutata l'anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco, compresa quella maturata nel profilo professionale di vigile del precedente ordinamento professionale; è computata altresì l'anzianità di servizio prestato nella medesima qualifica e/o profilo professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; L'anzianità di servizio è valutata fino alla data del 31/12/2025; ➤ L'anzianità di servizio è valutata 1,5 punti per ogni anno; Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni.
Corsi di formazione e aggiornamento professionale	➤ Sono valutati esclusivamente i corsi di formazione e aggiornamento professionale, autorizzati dall'amministrazione, relativi al ruolo di vigile del fuoco e ai settori specialistici, se frequentati con profitto (con superamento di esame finale) ➤ <u>Non sono valutabili</u> i corsi per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco e i corsi per il conseguimento di patente nautica, patente di guida o brevetti di sommozzatore.

	➤ Non sono ammessi a valutazione i corsi di durata inferiore alle 36 ore. ➤ La frequenza con profitto ai corsi di formazione e aggiornamento professionale è valutata 0,25 punti per ciascun periodo di 36 ore e fino ad un massimo complessivo (per tutti i corsi) pari a 4 punti. Nel caso in cui la durata dei corsi ammessi a valutazione non sia multiplo esatto di 36 ore, si procede ad arrotondamento per difetto.														
Titoli di studio	➤ Ai titoli di studio di seguito individuati, purché coerenti con le mansioni e le attività tipiche della qualifica di capo squadra, è attribuito il punteggio indicato a fianco di ciascuno: <table border="1"> <thead> <tr> <th>TITOLO DI STUDIO</th><th>VALUTAZIONE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Diploma di qualifica professionale conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata biennale</td><td>punti 0,5</td></tr> <tr> <td>Diploma di qualifica professionale conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata triennale</td><td>punti 0,75</td></tr> <tr> <td>Diploma di qualifica professionale conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata quadriennale</td><td>punti 1</td></tr> <tr> <td>Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (di durata quinquennale)</td><td>punti 1,5</td></tr> <tr> <td>Diploma di laurea triennale</td><td>punti 2,5</td></tr> <tr> <td>Diploma di laurea magistrale</td><td>punti 3</td></tr> </tbody> </table> ➤ Nel caso di presentazione di più titoli di studio si considera unicamente quello che dà diritto al punteggio più elevato. Il punteggio è ridotto alla metà qualora si tratti di titoli di studio non coerenti con le mansioni e le attività tipiche della qualifica di capo squadra.	TITOLO DI STUDIO	VALUTAZIONE	Diploma di qualifica professionale conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata biennale	punti 0,5	Diploma di qualifica professionale conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata triennale	punti 0,75	Diploma di qualifica professionale conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata quadriennale	punti 1	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (di durata quinquennale)	punti 1,5	Diploma di laurea triennale	punti 2,5	Diploma di laurea magistrale	punti 3
TITOLO DI STUDIO	VALUTAZIONE														
Diploma di qualifica professionale conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata biennale	punti 0,5														
Diploma di qualifica professionale conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata triennale	punti 0,75														
Diploma di qualifica professionale conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata quadriennale	punti 1														
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (di durata quinquennale)	punti 1,5														
Diploma di laurea triennale	punti 2,5														
Diploma di laurea magistrale	punti 3														

2. I titoli sono valutati dalla Commissione esaminatrice prevista dall'articolo 9;

3. Qualora il numero di candidati iscritti in possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura sia pari o inferiore al numero di posti a concorso non viene svolta la valutazione dei titoli, ma si procede all'ammissione al corso di formazione di tutti i candidati iscritti in possesso dei requisiti.

Art. 4

Graduatoria per l'ammissione al corso di formazione

1. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione è formulata sulla base del punteggio riportato nella valutazione dei titoli previsti dall'art. 3 ed è approvata con atto della Dirigente del Servizio per il Personale. Sono ammessi al corso di formazione un numero di candidati pari al numero dei posti messi a concorso (22).

Qualora il numero di candidati iscritti in possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura sia pari o inferiore al numero di posti a concorso non viene svolta la valutazione dei titoli, ma si procede, sempre con atto della Dirigente del Servizio per il Personale, all'ammissione al corso di formazione di tutti i candidati iscritti in possesso dei requisiti.

Entro il giorno **30 giugno 2026** sarà pubblicato sul sito internet della Provincia autonoma di Trento, alla pagina relativa alla presente procedura e all'Albo della Provincia Autonoma di Trento l'esito della valutazione dei titoli, qualora venga svolta, e la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione oppure l'elenco dei candidati ammessi al corso di formazione, nonché la data di inizio del corso medesimo.

2. A parità di punteggio, per l'ammissione al corso di formazione professionale prevalgono, nell'ordine: l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio maturata presso la Provincia autonoma di Trento e la maggiore età anagrafica.

3. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili, comunque prima dell'inizio del corso stesso.

4. Il termine di conclusione della procedura per l'ammissione al corso di formazione è stabilito in 180 giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Serena Prezzi, funzionario economico/finanziario del Servizio per il Personale.

Art. 5

Corso di formazione

1. Il corso di formazione, della durata individuata dal Comandante del Corpo e comunque **non inferiore a 3 mesi**, è organizzato dalla Scuola provinciale antincendi; l'amministrazione provinciale può comunque avvalersi dei corsi o di parte degli stessi organizzati per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Nel caso in cui ci si avvalga dei corsi o di parte degli stessi organizzati per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'amministrazione, anche in considerazione della peculiarità del contesto organizzativo della Provincia autonoma di Trento, integra i corsi medesimi con moduli formativi in materie che ritiene particolarmente rilevanti per le mansioni e le attività connesse alla qualifica di capo squadra.

3. Le materie oggetto del corso, la data di inizio e fine e l'articolazione oraria dello stesso verranno comunicate dal Direttore della Scuola provinciale antincendi prima dell'inizio del corso stesso.

4. La Giunta provinciale determina le modalità di assunzione delle spese per l'organizzazione del corso di formazione a carico del Bilancio della Cassa provinciale antincendi.

Art. 6

Frequenza minima e ammissione all'esame finale del corso di formazione

1. All'esame di fine corso è ammesso il personale nei cui confronti il Direttore della Scuola provinciale antincendi abbia accertato una frequenza minima di almeno l'85 per cento delle ore di lezione.
2. La frequenza in misura inferiore a quella prevista al precedente comma 1, per motivi non riconducibili a esigenze di servizio, determina l'esclusione dall'esame di fine corso.
3. Nell'ipotesi in cui l'assenza, di durata superiore al 15 per cento delle ore complessive di lezione, sia determinata da infortunio o malattia riconducibile al servizio, il personale è ammesso a frequentare il primo corso successivo a quello di interesse.
4. L'inquadramento nella qualifica di capo squadra del dipendente che si trova nelle condizioni previste dal precedente comma 3, avviene, ai soli fini giuridici, con la medesima decorrenza di inquadramento del personale che ha frequentato utilmente il presente corso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse completato la frequenza del presente corso.
5. Il personale la cui assenza dal corso oltre il limite del 15 per cento è determinata da periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e lavoratori padri è ammesso alla frequenza del primo corso successivo all'assenza per maternità con inquadramento con la decorrenza prevista dal comma 4.
6. Non è ammesso all'esame di fine corso il personale che durante lo stesso si sia reso responsabile di infrazioni che determinano una sanzione disciplinare pari o più grave della multa.

Art. 7

Esame di fine corso di formazione

1. Al termine del corso di formazione i candidati sostengono un esame consistente in una **prova scritta**, articolata in domande a risposta sintetica, vertente sulle materie oggetto del corso e in un **colloquio** volto a valutare l'idoneità del candidato a svolgere funzioni di coordinamento di personale.
2. L'esame si intende superato se il candidato consegue una valutazione di almeno **21/30** nella prova scritta e il giudizio di **idoneità** nel colloquio.
3. Qualora ci si avvalga dei corsi o di parte degli stessi organizzati per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'esame finale sarà comunque svolto presso l'amministrazione provinciale al termine dei moduli formativi integrativi previsti dall'articolo 5, comma 2.

Art. 8

Graduatoria finale di merito e inquadramento

1. La graduatoria finale di merito, che determina l'ordine di ruolo nella nuova qualifica, è formata, sulla base del punteggio riportato nell'esame di fine corso, dalla Commissione esaminatrice ed è approvata con deliberazione della Giunta provinciale.

2. A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine: l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. I vigili del fuoco coordinatori che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale sono inquadrati nella qualifica di capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno in cui ha avuto inizio la procedura concorsuale (1 gennaio 2026) e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

4. La graduatoria finale di merito sarà pubblicata all'Albo della Provincia autonoma di Trento, nonché sul sito internet <https://www.provincia.tn.it/Amministrazione/Lavora-con-noi>. Dalla data di pubblicazione all'Albo della Provincia autonoma di Trento decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9 Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso per l'inquadramento nella qualifica di capo squadra, nominata con deliberazione della Giunta provinciale, è composta come segue:

- a) dal dirigente del servizio competente in materia di antincendi e protezione civile o da un suo delegato;
- b) da un componente del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento inquadrato nella qualifica di ispettore antincendi, funzionario antincendi o funzionario direttivo antincendi;
- c) da un componente esterno all'amministrazione provinciale competente in una delle materie oggetto della procedura concorsuale.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente del Servizio per il Personale.

2. Per l'esame di fine corso, qualora non già presenti, la Commissione deve essere integrata da due insegnanti del corso stesso.

Art. 10 Periodo di prova e contratto individuale di lavoro

- 1. Il dipendente inquadrato nella nuova qualifica in esito alle procedure di progressione non è soggetto al periodo di prova.
- 2. L'amministrazione comunica al dipendente il nuovo inquadramento per il quale non si procede alla stipula di un nuovo contratto individuale di lavoro.

Art. 11

Servizio per il personale

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARI PER LA PROCEDURA CONCORSALE EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento UE 679/2016 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. L’articolo 13 del Regolamento prevede che il soggetto i cui dati personali vengono trattati (c.d. Interessato) venga debitamente informato sul trattamento medesimo.

Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il “Titolare”), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Provincia in carica), piazza Dante n. 15, 38122 - Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603, e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec direzionegenerale@pec.provincia.tn.it

Preposto al trattamento, e soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex artt. 15 - 22 del Regolamento, è il Dirigente *pro tempore* del Servizio per il personale (Via Grazioli n. 1, 38122 - Trento, tel. 0461.496275, fax 0461.986267, e-mail serv.personale@provincia.tn.it, pec serv.personale@pec.provincia.tn.it).

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD), quale soggetto individuato dal Titolare per le funzioni di controllo e di consulenza, sono: piazza Dante n. 15, 38122 - Trento, telefono 0461.494671, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (nell'oggetto indicare: "*Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE*").

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, in base ai quali i dati vanno mantenuti in una forma che consente l’identificazione degli interessati in un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali, nonché di minimizzazione, in base al quale possono essere raccolti e trattati solo i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento, in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).

2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI

Il trattamento in oggetto riguarda la gestione dei dati personali forniti nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale.

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I Suoi dati saranno trattati per l’adempimento o l’assolvimento di obblighi derivanti da leggi, contratti e regolamenti in materia di procedure concorsuali ed esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di avviso pubblico.

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le predette finalità e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive). Il mancato conferimento e l'opposizione al trattamento comporterebbero l'impossibilità di assolvere alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Quanto all'eventuale trattamento di dati relativi allo stato di salute, che non possono in ogni caso essere diffusi, si evidenzia altresì che tali dati saranno trattati in conformità all'articolo 2-septies del D. Lgs. 196/03 e, in particolare, nel rispetto di quanto specificatamente previsto dal Garante.

4. MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le predette finalità, dal personale dipendente debitamente istruito e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati anche da soggetti nominati **Responsabili del trattamento** ex art. 28 del Regolamento che svolgano attività strumentali per il Titolare (fornitori di servizi informatici quali Trentino Digitale S.p.A., Istituto PaRER - Polo archivistico Regione Emilia-Romagna e RECRYTERA s.r.l.) e che prestino adeguate garanzie per la protezione dei dati personali. L'elenco aggiornato dei Responsabili è affisso per consultazioni nella bacheca presente presso i nostri uffici siti in via Grazioli n. 1, 38122 - Trento;

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale basato su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I Suoi dati saranno comunicati esclusivamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura di avviso pubblico.

L'eventuale diffusione dei Suoi dati personali sarà limitata esclusivamente a pubblicità obbligatoriamente previste per legge (quali la pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia ai sensi delle leggi provinciali n. 7/1997 e n. 4/2014), fermo restando il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute.

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del principio di limitazione della conservazione, i dati personali forniti verranno conservati per i tempi previsti nel Piano unico di conservazione degli atti della Provincia autonoma di Trento consultabile al link <https://www.cultura.trentino.it/Il-Dipartimento/Soprintendenza-per-i-beni-culturali/Ufficio-beni-archivistici-librari-e-Archivio-provinciale/Strumenti/g-Massimari-di-conservazione-e-di-scarto-per-le-strutture-della-PAT> il quale dispone tempi diversi di conservazione per le diverse tipologie di documenti. In particolare per gli atti relativi alle procedure di concorso (quali domande di partecipazione, corrispondenza ed elaborati) è previsto un tempo di conservazione minimo di 5 anni. Fanno eccezione i verbali, per i quali è prevista una conservazione a tempo illimitato.

Trascorsi i predetti termini i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per la gestione di ricorsi o contenziosi, oppure a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nei confronti del Titolare e in ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento.

In base a tale normativa Lei potrà:

1. chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (**art.15 Regolamento**);
2. qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne rispettivamente la rettifica o l'integrazione (**art. 16 Regolamento**);
3. se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (**art. 17 Regolamento**), o esercitare il diritto di limitazione (**art. 18 Regolamento**);
4. se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento per motivi connessi alla Sua situazione particolare, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (**art. 21 Regolamento**).

Ai sensi dell'**art. 19 del Regolamento**, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo proporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari ai quali sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche o le cancellazioni o le limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Trento, 20 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
- *f.to* dott. Maurizio Fugatti -